



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

S O M M A R I O

ART. 1 – OGGETTO E COMPETENZE.....	3
ART. 2 – RESPONSABILITÀ.....	3
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E ACCESSO AI CIMITERI.....	3
ART. 4 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI.....	4
ART. 5 – RICEVIMENTO SALME E RESTI MORTALI	5
ART. 6 – ORARIO DI TRASPORTO E DEI FUNERALI.....	6
ART. 7 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	6
ART. 8 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	7
ART. 9 – CREMAZIONI.....	7
ART. 10 – CONCESSIONI.....	7
Art. 11 – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI	10
ART. 12 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	
ART. 13 – EDILIZIA CIMITERIALE.....	
ART. 14 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI TOMBE, LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA ED EDICOLE FUNERARIE.....	12
ART. 15 – ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI	13
ART. 16 – SERVIZIO CIMITERIALE	13
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	13
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE.....	13

ART. 1 – OGGETTO E COMPETENZE

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, la gestione e la custodia dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

2. Per quanto non espressamente previsto o normato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e delle altre norme nazionali o regionali. Quando nel prosieguo viene richiamato il D.P.R. 285/1990 si intendono sempre fatte salve sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuata dall'art. 112 del D.Lgvo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ULSS.

ART. 2 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai suoi Servizi, o per l'utilizzo in modo difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV "Delle obbligazioni", titolo IX "Dei fatti illeciti" del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E ACCESSO AI CIMITERI

1. I cimiteri di proprietà comunale sono i seguenti:

- S. Lucia di Piave Capoluogo, Via Mareno;
- Sarano, Via Campana.

2. Le visite ai cimiteri sono consentite negli orari specificati in appositi avvisi affissi ai cancelli, più precisamente i cimiteri resteranno aperti, tutti i giorni dell'anno, con i seguenti orari:

- 8.00 – 17.00 durante l'applicazione dell'ora solare;
- 8.00 – 19.00 durante l'applicazione dell'ora legale.

3. È vietata la permanenza all'interno del cimitero e la sosta nelle immediate vicinanze (parcheggi) per tempi superiori a quelli strettamente necessari alle visite, alle funzioni e all'esecuzione dei lavori presso le tombe.

4. Coloro che accedano al cimitero dovranno vestire in modo adeguato ed assumere un comportamento rispettoso del luogo.
5. In segno di rispetto dei luoghi, all'interno dei cimiteri e nelle immediate vicinanze (parcheggi) è vietato qualsiasi schiamazzo o disturbo alla quiete nonché l'ascolto di musiche al alto volume.
6. Il Sindaco, o il Responsabile del Servizio preposto, per quanto di rispettiva competenza, con proprio provvedimento, potranno vietare l'ingresso ai cimiteri qualora per motivi di ordine pubblico, di igiene e sanità, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ne ravvisino l'opportunità.

ART. 4 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. La custodia e la manutenzione dei cimiteri comunali è riservata all'Ente che vi provvede tramite il proprio personale o mediante appalto del servizio stesso, nelle varie fasi che verranno indicate dalla Giunta Comunale, a ditte esterne in possesso di adeguate capacità tecniche per il suo espletamento.
2. L'eventuale affidamento a terzi sarà deliberato con apposito provvedimento della Giunta Comunale, la quale contestualmente provvederà anche a stabilire quanto segue:
 - a) durata dell'appalto
 - b) attività, mansioni e compiti dettagliati da porre a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto
 - c) modalità di pagamento delle tariffe
3. La verifica del buon andamento del servizio di custodia e manutenzione farà comunque capo ai Responsabili dell'Ufficio Tecnico LLPP e dell'Ufficio Anagrafe, che dovranno assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la corretta e puntuale effettuazione delle seguenti procedure e operazioni:

A – Ufficio Tecnico Comunale:

- alla regolare verifica dello stato di conservazione dei beni cimiteriali (manufatti, viali, piante ed attrezzature) ed alla loro manutenzione e/o sostituzione;
- alla custodia delle chiavi dei cancelli e dei diversi locali cimiteriali;
- alla raccolta, separazione, stoccaggio o deposito temporaneo dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni nonché delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale;
- alla pulizia dei viali, degli spazi fra le tombe, a curare le piante, estirpare le erbacce, mantenere il decoro e la pulizia in genere;

B – Ufficio Anagrafe:

- alla tenuta, registrazione e aggiornamento del registro cimiteriale;
- a scavare le fosse e provvedere all'inumazione, nonché alla copertura delle stesse;
- alla tumulazione dei feretri;
- alla esumazioni ed estumulazioni ordinarie nonché straordinarie;
- all'inumazione delle salme estumulate allo scadere delle concessioni; qualora le stesse si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario;

- a mantenere aggiornata la numerazione delle fosse;
- a controllare costantemente e puntualmente l'esecuzione dei lavori da parte dei concessionari, provvedendo nel contempo a sanzionare i comportamenti non conformi alle norme di legge ed ai regolamenti comunali (di igiene, edilizio, cimiteriale);
- a sorvegliare sulla regolare tenuta e posa delle lapidi, croci, iscrizioni e monumenti, segnalando eventuali inadempienze o mancanze dei concessionari ed invitandoli a provvedere alla manutenzione dei beni concessi loro in uso;
- a segnalare al competente servizio del dipartimento di prevenzione dell'Ulss ed al Sindaco tutte le irregolarità riscontrate nel cimitero, fermo restando quanto già previsto dall'art. 87 punto 2 del DPR 285/90.

4. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

ART. 5 – RICEVIMENTO SALME E RESTI MORTALI

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 285/1990 e successive modificazioni, dove deve essere collocata rivestita con abiti preferibilmente in tessuti naturali o avvolta in lenzuola. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

2. Quando non venga richiesta altra destinazione, nei cimiteri comunali possono essere sepolti i cadaveri o le ceneri di:

- a) persone morte e residenti nel Comune;
- b) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- d) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 de D.P.R. 285/90;
- f) i resti mortali (ossa/ceneri) delle persone sopra elencate, derivanti da esumazione o estumulazione.

3. Può inoltre essere effettuata, nei cimiteri comunali, la sepoltura di salme di persone non residenti, nei seguenti casi:

- a) persone nate e vissute nel Comune per almeno 25 anni;
- b) persone che siano state residenti nel Comune per almeno 30 anni;
- c) a persone con il coniuge già sepolto nello stesso cimitero;
- d) a persone residenti nel Comune di Conegliano che appartengano alla parrocchia di Sarano;
- e) persone che, pur non essendo state residenti nel Comune, o lo siano state per un periodo inferiore a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, abbiano comunque avuto un effettivo forte radicamento nel suo territorio, riscontrabile, ad esempio, dall'essere stato la sede della

loro attività produttiva o lavorativa, dall'aver ricoperto significative cariche pubbliche o istituzionali, ecc.. La sussistenza di detto radicamento deve essere esaminata dalla Giunta Comunale, che, con proprio specifico e motivato provvedimento, potrà consentire il rilascio della concessione cimiteriale richiesta, fatte salve le seguenti condizioni:

- l'autorizzazione alla sepoltura in deroga risulti apportare un beneficio a tutta la comunità;
- La richiesta deve essere sostenuta da motivazioni riconducibili alla sfera affettiva e non essere legata a ragioni di mera opportunità;
- L'eventuale concessione non vada a nocimento della possibilità di assicurare comunque, nel breve periodo, una sufficiente disponibilità di concessioni per i cittadini residenti.

4. Infine, possono essere ricevuti, equiparando ai residenti anche i costi di sepoltura, i cadaveri o le ceneri di:

- a) deceduti, non più residenti al momento del decesso perché ospitati presso Istituti di ricovero;
- b) deceduti che abbiano trasferito la propria residenza per ragioni di salute presso genitore/fratello/figlio da meno di diciotto mesi;
- c) deceduti vissuti nel Comune per almeno 20 anni che per ragioni di salute abbiano trasferito la propria residenza da meno di diciotto mesi.

5. In caso di mancanza di posti a terra o di loculi, sarà autorizzata la sepoltura nel cimitero con più disponibilità.

6. Il costo del loculo per i casi previsti al punto 3) sarà maggiorato del 50% rispetto ai residenti.

ART. 6 – ORARIO DI TRASPORTO E DEI FUNERALI

1. Il trasporto dei feretri ai cimiteri e la loro sepoltura dovranno avvenire nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.30 in vigenza dell'orario legale ed alle ore 16.30 con l'orario solare, esclusi pertanto la domenica e i giorni festivi.

2. In casi particolari ed eccezionali, che di volta in volta saranno valutati, su specifica e motivata richiesta dei familiari del defunto, si potrà concedere il trasporto ed il permesso al seppellimento, nei giorni normalmente non autorizzati (domenica e festivi). Nel caso di due giorni festivi consecutivi sarà garantito il servizio di reperibilità, e potrà essere concordato l'orario di sepoltura.

3. Ai fini della sicurezza pubblica sono permessi cortei funebri a piedi solamente dalla chiesa al cimitero dove avverrà la sepoltura e dovranno comunque seguire il percorso pedonale più breve o meno pericoloso. Qualora la sepoltura avvenisse in altra località rispetto al luogo della cerimonia funebre, il corteo è autorizzato unicamente con automezzi.

ART. 7 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

1. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta da cippo o lapide, dove dovranno essere riportate le generalità del defunto come previsto dall'art.70 del DPR 285/90.

3. Nei campi di inumazione può essere posto dai familiari, in sostituzione della lapide, un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e di altezza non superiore a 20 cm. dal piano di campagna. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono dei soggetti tenutivi provvede il Comune, con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 e 99 del DPR 285/90.

4. Le tumulazioni, sia che avvengano in loculi individuali, in nicchie ossario, in tombe di famiglia o in edicole funerarie, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui agli artt.76 e 77 del DPR 285/1990.

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale, e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma e di cassette per resti ossei o urne cinerarie, qualora esista lo spazio sufficiente.

ART. 8 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione e le esumazioni ordinarie sono regolati in base alle condizioni locali e morfologiche del terreno.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo ed è inoltre cura del servizio di polizia mortuaria contattare le famiglie degli esumandi per le loro decisioni in merito al destino dei resti esumati.

3. Per le eventuali esumazioni straordinarie, si fa esplicito riferimento alla legge e alle disposizioni specifiche impartite dal Responsabile del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7.

4. Le esumazioni straordinarie sono a pagamento secondo la tariffa vigente, mentre quelle ordinarie sono gratuite solo nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, con conseguente conferimento dei resti nell'ossario comune; altrimenti si applica la tariffa vigente.

5. Le estumulazioni sono ordinarie alla scadenza della concessione.

ART. 9 – CREMAZIONI

1. Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione, e conseguentemente si avvale per questo scopo dell'impianto funzionante più vicino.

2. L'autorizzazione di cui all'art.79 1° comma del DPR 285/1990 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, o, nel caso di parenti tutti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombario o nicchia, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata, ossario comune, o per altre facoltà consentite dalla normativa vigente.

ART. 10 – CONCESSIONI

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione
- b) il numero dei posti salma realizzabili o realizzati
- c) la durata
- d) la persona del concessionario, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore
- e) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per l'individuazione
- f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

5. Le concessioni possono riguardare le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, le nicchie cinerarie e le tombe di famiglia.

6. I loculi individuali sono a pagamento con durata trentennale, salvo rinnovo che non potrà essere tacito, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione.

7. I loculi vengono concessi al momento della morte e, in quel momento, potranno essere concessi anche per il coniuge superstite ultrasettantenne.

8. I loculi vengono assegnati in progressione al momento dell'uso, con possibilità di scelta per la fila, seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune, partendo da sinistra e senza soluzioni di continuità. Non sono ammessi trasferimenti di salme da un loculo all'altro se non per quelle tumulate provvisoriamente, per mancanza di disponibilità, in loculi a prestito.

9. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata venticinquennale salvo rinnovo che non potrà essere tacito e previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia.

10. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra, e le tombe di famiglia stesse, sono concesse ad una persona, sempre in possesso dei requisiti di cui all'art.5, commi 2-3-4, per sé e per i propri familiari o enti e comunità non aventi scopo di lucro, per la durata di 50 anni salvo rinnovo che non potrà essere tacito.

11. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purchè sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.

12. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

13. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

14. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale. I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.

15. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'ULSS competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.

16. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa ai termini predetti, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

17. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

18. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni con parenti ed affini ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e la sua non trasmissibilità a terzi.

19. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata o di un loculo i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, designando contestualmente uno di essi quale rappresentante, a tutti gli effetti, della concessione nei confronti del Comune. In difetto della designazione del rappresentante, il Comune provvede d'ufficio alla sua individuazione, scegliendolo tra gli eredi, a propria discrezione, secondo criteri di opportunità.

20. Le concessioni sono revocate in caso di mancata manutenzione o cattiva conservazione del bene concesso, previa diffida ad intervenire entro un congruo periodo. Sono ancora revocate quando venga accertato che siano oggetto di lucro o di speculazione, o in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, o, nel caso di sepoltura individuale, quando essa non sia stata occupata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto per cui era stata richiesta. Sono infine revocate quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo

previsto nell'atto di concessione, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

21. Le ipotesi di decadenza e revoca della concessione non comportano diritto ad alcun rimborso.

ART. 11 – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

1. In caso di rinuncia alla concessione di un loculo per trasferimento ad altra sepoltura o ad altro Comune, il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato in misura pari a 1/30 per ogni anno di non utilizzo.

2. In caso di rinuncia ad un'area avuta in concessione e non ancora utilizzata, purché essa avvenga entro i primi tre anni dalla data della concessione o dall'effettiva disponibilità dell'area, se più recente, il concessionario può chiedere il rimborso del 70% del prezzo pagato.

4. In caso di rinuncia alla concessione di una tomba di famiglia, se essa avviene nei primi 25 anni, il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato in misura pari a 1/anni di durata della concessione - per ogni anno di non utilizzo, se essa avviene successivamente ma entro i cinquant'anni, nella misura di 0,5/anni di durata della concessione - per ogni anno di non utilizzo.

5. In caso di rinuncia a concessione di aree con parziale o totale edificazione, ai concessionari può essere riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, sulla base di una valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 12 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati. A tal fine gli interessati verseranno l'importo relativo direttamente ai competenti Uffici Comunali, anche nel caso il servizio fosse dato in appalto. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

2. Sono pertanto sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale i seguenti servizi:

- a) rimborso spese del servizio per le sepolture a terra (inumazioni);
- b) costo del loculo e rimborso spese del servizio per sepoltura in loculi (tumulazione) ed in cellette ossario;
- c) rimborso delle spese del servizio di esumazione o estumulazione ordinarie e straordinarie;
- d) rimborso spese di servizio per sepolture in tomba di famiglia o cappella privata.

3. Sono invece gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalle leggi vigenti in materia; in particolare sono compresi tra i servizi gratuiti:

- a) le spese di inumazione e di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa;
- b) la fornitura del feretro per le salme di persone, residenti nel territorio comunale, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa,

sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza e di bisogno è accertato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte e delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi;

- c) il recupero e il trasporto delle salme di persone morte nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) deposizione ossa o ceneri in ossario comune.

ART. 13 – EDILIZIA CIMITERIALE

1. La costruzione, la modifica di tombe (compresa la manutenzione straordinaria) nonché la posa di lapidi e copritomba nei cimiteri comunali è soggetta alla denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire.
2. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza l'autorizzazione comunale.
3. La denuncia, corredata dal disegno quotato della lapide ed in scala al minimo 1:50, dovrà specificare:
 - a) qualità del materiale impiegato (marmo o pietra naturale o materiali simili per caratteristiche di stabilità e resistenza);
 - b) testo dell'epigrafe;
 - c) indicazione della fossa sulla quale va posta la lapide stessa.
4. Il manufatto dovrà garantire robustezza e stabilità nel tempo e dovrà avere una adeguata e conveniente fondazione che permetta di ancorare solidamente al terreno il manufatto stesso.
5. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.

ART. 14 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI TOMBE E LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE

1. La tomba dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) copritomba orizzontale costituito da un manufatto, in marmo o pietra naturale o materiali simili per caratteristiche di stabilità e resistenza, avente le seguenti dimensioni: larghezza massima esterna cm 80, lunghezza massima esterna cm 180;
 - b) altezza massima dello zoccolo del copritomba orizzontale non superiore a cm. 20 dal piano di calpestio;
 - c) dovranno essere tassativamente rispettati gli allineamenti con le tombe preesistenti.
2. I loculi dovranno mantenere le caratteristiche costruttive previste dal progetto approvato dal Comune. Nessuna modifica è permessa a tali manufatti.

ART. 15 – ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione dei lavori previsti al precedente articolo, il concessionario dovrà:

- prestare la massima cura evitando di arrecare danno alle tombe limitrofe e ai beni pubblici;
- per arrivare al luogo del lavoro, seguire il percorso che sarà indicato dal servizio di custodia;
- occupare temporaneamente il minimo spazio necessario per il deposito del materiale e delle attrezzature;
- tutto il materiale da costruzione e i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero già pronti per il loro utilizzo;
- appena ultimato il lavoro, il suolo dovrà essere ripulito e sgomberato da materiali ed attrezzature;
- tutti i rifiuti derivanti dal lavoro dovranno essere prontamente smaltiti con le modalità previste dalla legge;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 16 – SERVIZIO CIMITERIALE

L'ufficio anagrafe - stato civile provvederà:

- al rilascio della concessione per la sepoltura in loculi o cellette ossario;
- al ritiro del permesso di seppellimento per ogni cadavere ricevuto nei cimiteri;
- a programmare, in collaborazione con il necroforo, le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, predisponendo gli avvisi agli interessati e le relative ordinanze da parte del soggetto competente.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore; per tale motivo le concessioni cimiteriali in corso, la cui durata è diversa da quella regolata dal presente regolamento, mantengono la scadenza prevista nella concessione originaria.

2. A coloro che alla scadenza richiederanno il rinnovo della concessione saranno applicate le disposizioni previste dal presente regolamento, così come per le nuove concessioni.

3. Per i loculi, presumibilmente concessi e dei quali non vi sono agli atti documenti attestanti l'avvenuta concessione, il servizio cimiteriale provvederà dalla approvazione del presente regolamento a:

- a) affiggere apposito avviso sul fronte del loculo, con il quale si invita chiunque fosse in possesso di un qualsiasi documento, che comprovi diritti sul loculo stesso, a presentarsi in Comune entro e non oltre un dato termine;
- b) alla scadenza del termine suddetto, senza che nessuno si sia presentato o abbia vantato la concessione dello stesso, il loculo sarà considerato disponibile a tutti gli effetti per l'Ente;
- c) nel caso si presentasse qualcuno rivendicando la concessione del loculo, il servizio cimiteriale provvederà alla verifica della documentazione e del presunto diritto. Qualora fosse consegnata documentazione non ritenuta valida o nessuna documentazione, asserendo solo a parole di aver avuto in

concessione il loculo, non sarà considerata sussistente alcuna pretesa e quindi il loculo potrà essere concesso solo previo pagamento del prezzo vigente al momento della nuova concessione.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva, nel rispetto di quanto previsto dall'art.78 comma 3 del vigente Statuto Comunale.

Da quel momento sono abrogate le norme dei regolamenti comunali difformi o in contrasto con quanto da esso disposto in materia.